



Regolamento

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 07-05-2018



INDICE

Art.	Descrizione
1	Oggetto e finalità
2	Ambito di applicazione
3	Soggetti beneficiari
4	Costituzione e quantificazione del fondo per le funzioni tecniche
5	Gruppo di lavoro
6	Ripartizione del fondo incentivante
7	Modalità di corresponsione del fondo incentivante
8	Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
9	Onere per l'iscrizione professionale
10	Assicurazioni
11	Disposizioni Varie
12	Rinvio
13	Collegio di raffreddamento dei conflitti
14	Entrata in vigore e fase transitoria



Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di quantificazione e riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice dei contratti;
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera o lavoro, del servizio e/o della fornitura.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti sottoelencate attività, a titolo esemplificativo:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - attività di collaudatore statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, sono riferite alle procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale tecnico o amministrativo incaricato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto – responsabile dell'attività;
 - b) nel personale tecnico o amministrativo incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto all'attività del personale di cui al punto a), di supporto al responsabile unico del procedimento, alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale che si occupa degli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso



costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 4

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura così ripartito:
 - a) l'**80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
 - b) Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato, come indicato all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici dell'Ente. Il Responsabile di Settore competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Settore Finanziario. Non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Direttore o comunque del Dirigente/Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
3. Per quanto previsto dal comma 526 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2017 n. 205, che ha introdotto il comma 5 -bis all'art. 113 del codice dei contratti, gli incentivi di cui al presente regolamento sono esclusi dal tetto del salario accessorio del personale e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Articolo 5

GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati con provvedimento del Direttore o comunque del Dirigente/Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;



Parco Molentargius Saline

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;



3. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore o comunque del Dirigente/Responsabile di Settore di cui al comma 1.

Articolo 6

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il Fondo incentivante è ripartito, in relazione alle tipologie di attività affidata, tra il personale coinvolto secondo le percentuali di cui alle tabelle 1 e 2.

PER LAVORI ED OPERE – TABELLA 1				
1. ATTIVITÀ GENERALE	2. Quota	2.1 quote 30% 70%	3	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE	5	0,9 2,1	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla	3
		0,6 1,4	Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	2
VERIFICA PROGETTI	12	2,4 5,6	Attività di verifica progetto	8
		2,8 1,2	Validazione del progetto	4
AFFIDAMENTO	10	3 7	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.) e funzioni di segreteria della Commissione	10
ESECUZIONE	40	9 21	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di Cantiere)	30
		1,5 3,5	Collaudo Statico	5
		1,5 3,5	Collaudo amministrativo/Certificato	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO e suoi collaboratori	33	9,9 23,1	Responsabilità del Procedimento e suoi supporti (Espropri, Supporti tecnici e	33
Totali	100	100		100



PER SERVIZI E FORNITURE – TABELLA 2				
1. ATTIVITÀ GENERALE	2. Quota	2.1 quote 30% 70%	3	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE	5	1,5 3,5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione	5
AFFIDAMENTO	15	4,5 10,5	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con	15
ESECUZIONE	40	10,5 24,5	Direzione Esecuzione del Contratto	35
		1,5 3,5	Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO e suoi collaboratori	40	12 28	Responsabilità Procedimento e suoi supporti (tecnici	40
Totali	100	100		100

2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

3. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 30% della corrispondente aliquota, mentre la restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica, come ripartite alla riga 2.1 delle tabelle suindicate. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote dell'incentivo come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno dei collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Articolo 7

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore ovvero Dirigente/Responsabile del Settore previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA' ESPLETATE E LIQUIDATE	EROGAZIONE IN BUSTA PAGA
Gen – Feb – Mar – Apr	MAGGIO
Mag – Giu – Lug - Ago	SETTEMBRE
Set – Ott – Nov - Dic	GENNAIO



3. Per il ruolo di responsabile unico del procedimento, nel rispetto delle su richiamate scadenze temporali, il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità/ di attestazione di regolare esecuzione (se trattasi di servizi o di forniture).

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per l'innovazione.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Finanziario in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 8

RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% del suo importo accantonato per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione:

- i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 9

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione, sicurezza e dei collaudatori dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 10

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."

2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 11

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.



2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà al Consiglio Direttivo. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
- a) la R.S.U.
 - b) i dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) I Dirigenti/funzionari apicali competenti per materia;
 - d) il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Dirigente/funziionario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Presidente o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere da tale data.